

Allegato n. 1

In cosa consiste fare il Consultore della Provincia autonoma di Trento

Compiti

Art. 4

Compiti del Consultore

1. Il Consultore è il referente della Provincia autonoma di Trento nell'area di competenza assegnatagli, dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività trentine ed opera su mandato della Provincia per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge 12/2000. In particolare:

- a) mantiene i rapporti con gli emigrati trentini e con le loro associazioni, con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, con gli istituti italiani di cultura;
- b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Provincia, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;
- c) entro il 31 ottobre di ogni anno presenta alla Giunta provinciale una relazione sullo stato delle collettività trentine che rappresenta.

2. L'attività dei Consulori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dall'Assessore provinciale competente per l'emigrazione o da un suo delegato.

3. Della nomina dei Consulori è data comunicazione al Ministero degli Affari esteri, al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) e alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei Paesi rientranti nell'area di competenza dei Consulori stessi.

4. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la copertura delle spese sostenute dai Consulori nello svolgimento delle funzioni e in particolare per:

- a) rimborsare o sostenere direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- b) attribuire specifiche indennità orarie, in misura comunque non superiore a quelle previste per i dirigenti della Provincia, anche in alternativa a quanto previsto dalla lettera a);
- c) corrispondere una somma forfetaria per spese telefoniche, postali e di cancelleria.

5. Ai Consulori, sentite le associazioni di cui all'articolo 6, possono essere affidati specifici incarichi per la realizzazione delle finalità di questa legge sulla base di apposita convenzione, che definisce anche i relativi impegni finanziari.

Attività di base richieste

Conferenza Consulteri in presenza o online

Art. 5

Conferenza dei Consulteri e partecipazione delle associazioni

1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione, viene convocata, di norma una volta all'anno, la Conferenza dei Consulteri.
2. Alla Conferenza partecipano i legali rappresentanti degli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 6 e due consiglieri, di cui uno su indicazione delle minoranze, designati dal Consiglio provinciale per la durata della legislatura.
3. I legali rappresentanti degli organismi di cui al comma 2 vengono inoltre periodicamente convocati allo scopo di collaborare alla predisposizione e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi.

Riunioni di programmazione e aggiornamento

Almeno una volta al mese on line con l'Ufficio Emigrazione, e a loro discrezione con gli altri Consulteri.

In base a specifiche necessità reciproche potrebbero essere previste riunioni con i singoli Consulteri con cadenze diversificate.

Formazione

Ad inizio mandato e poi quando necessario, si concorderanno dei momenti di formazione, in modalità online.

Accreditamento

Ogni Consultore

- verrà accreditato presso l'Ambasciata d'Italia ed i Consolati italiani di sua pertinenza, egualmente verrà fatto presso i Circoli Trentini e le Famiglie Trentine
- verrà poi presentato alla comunità in Trentino, istituzioni, enti locali, associazioni ecc.
- sarà presente sulla piattaforma digitale che l'Ufficio Emigrazione sta creando

Strumenti

Ad inizio mandato ad ogni Consultore verrà richiesto di *aprire una pagina Facebook* in modo da non utilizzare il suo profilo personale così come, per le stesse motivazioni, di *attivare un indirizzo di posta elettronica apposita*.

La *piattaforma digitale* sarà a disposizione per eventuali attività proposte dal Consultore

Nota spese

I Consulteri hanno diritto a un rimborso spese per le attività che devono svolgere nel territorio di loro competenza. Tali attività devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio Emigrazione.